

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002

—————

Disposizioni in materia di formazione e riconoscimento
professionale dell’assistente di studio odontoiatrico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende regolamentare la formazione ed il riconoscimento professionale dell'assistente di studio odontoiatrico affinché possa essere inserito nei ruoli del personale delle strutture pubbliche, convenzionate ed in quelle private.

La gestione di un moderno studio odontoiatrico, richiede all'assistente, competenze di alto profilo in diversi settori connessi alle distinte branche odontoiatriche cognizioni di natura tecnico-amministrativa e contabile.

La formazione di questo complesso bagaglio culturale viene lasciata, in Italia, alla libera iniziativa dell'assistente e del datore di lavoro che tuttavia non trovano nessuna struttura in grado di garantire un idoneo percorso formativo.

Diversa è la situazione negli altri Paesi europei, dove l'assistente di studio ha già un preciso inquadramento giuridico ed amministrativo nell'ambito delle professioni paramediche ed è abilitato ad una qualifica conseguita dopo un preciso corso di studi, spesso a carattere universitario. Il disegno di legge presentato, è nato proprio con l'intendimento di offrire la regolamentazione di una professione, che, come detto, non trova a tutt'oggi in Italia una adeguata tutela legislativa.

Dopo avere attentamente analizzato i percorsi scolastici proposti dalla scuola dell'obbligo italiana, ed averne verificato l'alta qualità, si è ritenuto opportuno per il conseguimento del titolo di assistente di studio odontoiatrico, un percorso formativo, istituito con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca (articolo 2). Sarà una commissione interministeriale ad avere il compito di definire il percorso formativo (articolo 3), alla fine del quale l'assistente potrà entrare direttamente nel mondo del lavoro o continuare con gli studi universitari.

Con l'articolo 4 si prevedono i compiti della commissione istituita con l'articolo 3, in particolare quest'ultima deve valutare e decidere le materie di studio, i programmi, la scelta delle sedi, i criteri, le prove per l'ammissione ai corsi di formazione, la configurazione giuridica del corso e l'istituzione dell'albo professionale.

Per coloro che esercitano già la professione, l'iscrizione all'albo sarà automatica a condizione che il professionista dimostri documentalmente di aver frequentato un corso di formazione integrativa teorico-pratico, della durata minima di 550 ore e con esame di valutazione finale oppure di aver praticato l'attività di assistenza in uno studio odontoiatrico per almeno tre anni.

L'articolo 5 stabilisce altresì i titoli di studio e le competenze necessarie per l'accesso ai corsi.

Con gli articoli 6, 7 e 8 viene definita la figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico e le modalità per il suo inserimento nelle strutture pubbliche ed in quelle convenzionate.

Considerata la peculiarità del settore in cui opera l'assistente di studio odontoiatrico e la necessità di colmare tale lacuna legislativa, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento che sicuramente non può più rinunciare di legiferare in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato provvede alla definizione dei percorsi formativi, al riconoscimento del titolo, alla previsione dei doveri professionali ed alla regolamentazione dell'utilizzazione degli assistenti di studio odontoiatrico nei ruoli del personale delle strutture pubbliche, negli *standard* di organico per le strutture convenzionate e nelle strutture private.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono istituiti appositi corsi di formazione per assistente di studio odontoiatrico da tenersi a cura delle università, ovvero, in regime di convenzione, a cura delle associazioni più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta e che comprovino la propria idoneità per caratteristiche strutturali e per capacità didattica e formativa.

Art. 3.

1. È istituita una commissione interministeriale con il compito di definire il percorso formativo dell'assistente di studio odontoiatrico, composta da sei esperti, scelti sulla base di idonea documentazione che attesti le specifiche competenze dei componenti, di cui tre nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tre nominati con decreto del Ministro della salute.

Art. 4.

1. La commissione di cui all'articolo 3 deve stabilire:

a) la configurazione delle materie di studio e dei programmi del corso per assistente di studio odontoiatrico della durata di due anni;

b) la definizione dei titoli che abilitano alla docenza nel corso;

c) l'individuazione delle sedi per lo svolgimento del corso, presso le quali i corsisti possono svolgere attività pratica e di tirocinio con supervisione;

d) i criteri e le prove di ammissione ai corsi;

e) la configurazione giuridica del corso;

f) la definizione del profilo professionale dell'assistente di studio dentistico e del codice deontologico relativo;

h) l'istituzione dell'albo professionale degli assistenti di studio;

i) uno schema di normativa transitoria che consenta il riconoscimento del titolo di studio per coloro che possono documentare un percorso formativo, almeno triennale, avente un minimo di 550 ore, comprensivo di formazione di base, tirocinio e supervisione, e che consenta l'iscrizione all'albo professionale oppure di avere praticato attività di assistente di studio odontoiatrico per almeno per tre anni.

Art. 5.

1. Costituisce titolo di studio necessario per accedere alla formazione per assistente di studio odontoiatrico il diploma di scuola media superiore della durata di cinque anni.

Art. 6.

1. Con regolamento emanato con decreto dei Ministri dell'istruzione, dell'università e

della ricerca e della salute, è disciplinato l'accesso e l'esercizio della professione di assistente di studio odontoiatrico, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. Il Ministro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge emana disposizioni per l'inserimento della figura di assistente di studio odontoiatrico negli organici delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo della relativa prestazione e norme di indirizzo alle regioni per l'inserimento di tale figura negli *standard* delle strutture convenzionate con tali enti.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

